

Padova, 22 novembre 2016

Circolare n° 18/2016

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: ulteriori chiarimenti sulle modalità di comunicazione voucher.

Il Ministero del Lavoro attraverso il proprio sito ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione dei voucher (lavoro accessorio). Di seguito riportiamo le precisazioni più utili.

SVOLGIMENTO ATTIVITA' CON VOUCHER PER TUTTA LA SETTIMANA

Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l'attività per l'intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI E/O MODIFICHE

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

MANCATA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONE

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione (Sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).

LA COMUNICAZIONE PUO' RIGUARDARE PIU' LAVORATORI

Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

PRESTAZIONE SVOLTA IN LUOGHI SEMPRE DIVERSI

Nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, in un'ottica di semplificazione ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell'attività di lavoro, è sufficiente indicare la sede della ditta committente.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare e porgiamo

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin